

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 ottobre 2022, n. 335

VAS-1909 REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano urbanistico denominato: "Variante al Piano di Lottizzazione comparto "C3" ai sensi dei commi 10 e 10 bis dell'art. 16 della Legge Regionale n.20/2001". Autorità procedente: Comune di Ruvo di Puglia (BA).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e in determinato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2023, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica" conferita all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il

Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 16/06/2022 il Comune di Ruvo di Puglia – Comune di Ruvo di Puglia Area 5- accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - DICHIARAZIONE_MOTIVATA_ESCLUSIONE_VAS_timbrato - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - Delibera_Albo_Pretorio_15644 - Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - pdf - Elaborati del piano urbanistico comunale;
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Ruvo di puglia – Comune di Ruvo di Puglia Area 5 provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 “VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;”;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 16.06.2022 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/0ce5e8a1-d3f2-4823-90a9-64f8a478182b/0) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089_7835 del 16.06.2022 con cui comunicava, al Comune di Ruvo di Puglia – la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 13.07.2022 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089/13/07/2022/0008790 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Ruvo di Puglia – Comune di Ruvo di Puglia Area 5, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- in data 05/08/2022, espletata l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Ruvo di Puglia la nota prot.AOO_089-9778 del 05/08/2022 recante le ragioni ostative (che di seguito si riportano) all’applicazione delle condizioni di esclusione di cui al succitato art. all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII per il piano in argomento, ai sensi dell’art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.: “[...]*le modifiche apportate dalla variante in argomento determinano, nell’ambito del piano di lottizzazione, una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, per effetto della monetizzazione proposta degli standards urbanistici derivanti incremento volumetrico previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 12 del 03/03/2011 (Cfr: DICHIARAZIONE_MOTIVATA_ESCLUSIONE).*
- In data 19/08/2022 si acquisiva al n. 10278 di protocollo di questa Sezione, la nota trasmessi con pec in data 18/08/2022 con cui il Comune di Ruvo di Puglia, in riferimento alla suddetta nota, preannunciava la formulazione di memorie e osservazioni alla nata regionale;

- in data 05/09/2022, si acquisiva al n. 11207 di protocollo di questa Sezione, la nota e allegato trasmessi con pec in data 22/08/2022 con cui il Comune di Ruvo di Puglia – esponeva le proprie osservazioni alla suddetta nota prot. 9778/2022 rappresentando in particolare che:

-“• Il Piano di Lottizzazione è già stato sottoposto a procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS, conclusosi con l’esclusione; • la D.C.C. N. 38/2008 stabilisce all’art. 3: <>. • la D.C.C. n. 63/2011 che stabilisce: - al punto 4) alla lettera a): “Per i piani attuativi dello strumento urbanistico generale non ancora presentati o seppur presentati non ancora approvati, le incentivazioni, previste dall’art. 12, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 13/2008, come disciplinate nel presente atto, dovranno essere previste dalle deliberazioni di approvazione dello strumento esecutivo, al quale dovrà essere allegata la documentazione tecnica prescritta dalla legge sopra richiamata; in tal caso, sarà necessario provvedere alla cessione delle aree a standard nella misura fissata dal D.M. n. 1444/1968”; - al punto 5): “alla cessione delle aree a standard, nella misura fissata dal D.I.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero alla monetizzazione secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulla monetizzazione delle aree a standard, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25 luglio 2008”; • l’art. 3 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 39/2008 stabilisce: “Al fine di motivare l’assenza di interesse pubblico alla cessione e quindi procedere alla monetizzazione dell’area è necessario che sia dimostrata una delle seguenti condizioni: - che la completa cessione dell’area a standard renda di fatto impossibile una corretta impostazione plono-volumetrica e, quindi, non consente di perseguire l’obiettivo di qualificare l’intervento sotto il profilo dell’inserimento nel contesto circostante; - che l’area, oggetto di cessione, sia compromessa dalla presenza di servizi, servitù o preesistenze, impianti tecnologici che ne limitano il pieno utilizzo; che l’area, oggetto di cessione, sia di difficile accessibilità o per la sua forma e composizione, di scarsa fruibilità; - che l’area, oggetto di cessione, sia qualitativamente e quantitativamente insufficiente, ovvero che le ridotte dimensioni dell’area di fatto non ne consentano un appropriato utilizzo, ma comportino solo oneri aggiuntivi di manutenzione per il Comune; - che non sia possibile ricavare un’area che prospetti, per una parte più significativa, sullo spazio pubblico esistente.”

-“Pertanto, considerato che il Piano è già stato sottoposto a procedimento di VAS e che le aree a standard a cedere sono di esigua dimensione (mq 48,08), che la stesse dovranno essere monetizzate vista la disciplina comunale, si ritiene che la Variante al PdL possa ritenersi esclusa dal procedimento di VAS.”

RITENUTO che le osservazioni sopra riportate non consentono di superare i motivi ostativi, sopra richiamati, relativi all’applicazione della condizione di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII alla variante di piano in oggetto, in quanto:

- l’applicazione dell’istituto della monetizzazione degli standards, seppur prevista dallo strumento urbanistico generale comunale e dalle D.C.C. n. 63/2011 e n. 39/2008, nonché pienamente legittima dal punto di vista urbanistico, determina, nel caso in esame, una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, all’interno dell’area perimetrata dal Piano di Lottizzazione oggetto della variante di che trattasi, pertanto si conferma la non sussistenza, nel caso in esame, della condizione di esclusione di cui al citato art.7.2.a) punto VII del R.R.n.18/2013, atteso che tale disposizione regolamentare stabilisce espressamente, tra i requisiti previsti per l’esclusione dalle procedure VAS, che le modifiche ai piani comunali attuativi “non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, riferendo tale requisito al piano attuativo medesimo;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di non poter ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “**Variante al Piano di Lottizzazione comparto “C3” ai sensi dei commi 10 e 10 bis dell’art. 16 della Legge Regionale n.20/2001**;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “**Variante al Piano di**

Lottizzazione comparto "C3" ai sensi dei commi 10 e 10 bis dell'art. 16 della Legge Regionale n.20/2001", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "**Variante al Piano di Lottizzazione comparto "C3" ai sensi dei commi 10 e 10 bis dell'art. 16 della Legge Regionale n.20/2001"**;
- **di demandare** al Comune di Ruvo di Puglia l'assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per la variante di piano di che trattasi, sottoponendo quest'ultima alla procedura verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 della L.R. n.44/2012 di competenza comunale ai sensi dell'art. 4.3. della medesima legge regionale, fatta salva la facoltà dell'autorità procedente comunale di registrare il piano di che trattasi attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all'art.7.2. del Regolamento Regionale, ove ne sussistano i requisiti;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente Comune di Ruvo di Puglia – Comune di Ruvo di Puglia Area 5;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/ricerca-procedimenti-ambientali>, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente ad Interim della
Sezione Autorizzazioni Ambientali**
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

I sottoscritti attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa loro affidata è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore:

P.O. "Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica"
(Arch. Domenico Dello Stretto).

Il Responsabile del procedimento amministrativo

P.O. "Coordinamento VAS"
(Dott.ssa Rosa Marrone)